



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



D.R. repertorio n. 1959/2019 Prot. n. 70999 Classif. VII/1 del 04/10/2019

IL RETTORE

Procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - SSD SECS-P/07/ Economia Aziendale S.C. 13/B1 Economia Aziendale - Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE - MIUR - PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020- Azione I.2 "Mobilità dei Ricercatori"- Avviso di cui al D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 e D.D. n. 1621 del 12/08/2019 "Attraction and International Mobility"- LINEA 1 (Mobilità dei Ricercatori) con svolgimento di un periodo obbligatorio tra 6 e 15 mesi all'estero.

CUP n. D54I19002350001.

Vista la **L. 09/05/1989, n. 168**, e s.m.i., *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;

Vista la **L. 07/08/1990, n. 241**, e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visto la **L. 05/02/1992, n. 104**, e s.m.i., *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

Visto il **D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174**, e s.m.i., *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

Vista la **L. 27/12/1997, n. 449**, e s.m.i., *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*;

Visto il **D.P.R. 28/12/2000, n. 445**, e s.m.i., *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;

Visto il **D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**, e s.m.i., *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

Visto il **D.Lgs. 06/09/2001, n. 368**, e s.m.i., *"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"*;

Visto il **D.Lgs. 30/06/2003, n. 196**, e s.m.i., *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

Vista la **L. 15/04/2004, n. 106**, e s.m.i., *"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;

Visto il **D.P.R. 11/02/2005, n. 68**, e s.m.i., *"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"*;

Visto il **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**, e s.m.i., *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

Vista la **Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE**, e s.m.i., *"Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori"*;

Vista la **L. 31/03/2005, n. 43**, e s.m.i., *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il*

completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280";

Vista la **L. 04/11/2005, n. 230**, e s.m.i., "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

Visto il **D.Lgs. 11/04/2006, n. 198**, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il **D.P.R. 03/05/2006, n. 252**, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Vista la **L. 09/01/2009, n. 1**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

Visto il **D.M. 28/07/2009, n. 89** valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Vista la **L. 30/12/2010, n. 240**, e s.m.i., "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il **D.M. 24/05/2011, n. 242/2011**, e s.m.i., "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010";

Visto il **D.M. 25/05/2011, n. 243/2011**, e s.m.i., "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010";

Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Visto il **D.P.R. 15/12/2011, n. 232**, e s.m.i., "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Visto il **D.Lgs. 29/03/2012, n. 49**, e s.m.i., "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";

Visto il **D.P.C.M. 27/09/2012**, "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni";

Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Visto il **D.P.C.M. 22/02/2013**, e s.m.i., "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71";

Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Vista la **L. n. 208/2015** in particolare l'art. 1 comma 251 "....Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo

indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»...»;

Visto il **D.M. 30/10/2015, n. 855**, *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”*;

Visto il **D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015**, e s.m.i., *“Disciplina della firma digitale dei documenti classificati”*;

Vista la **L. 20/05/2016 n. 76** *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, *“Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)”*, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il **D.M. 7 giugno 2016, n. 120** *“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”*;

Visto il **D.M. 01/09/2016, n. 662**, *“Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere”* con la relativa integrazione di cui al **D.M. 01/06/2017, n. 372**;

Vista la **L. 27/12/2017, n. 205** (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'Art. 1, comma 633, il quale dispone *“al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle Università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”*, ed il comma 635 il quale dispone: *“Sospensione dei contratti a tempo determinato delle ricercatrici nel periodo di sospensione obbligatoria per maternità e proroga del contratto per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria”*;

Dato atto che nel Disciplinare di Attuazione per l'avviso *“AIM: Attraction ed International Mobility”* all'art. 3 comma 3 si precisa che è obbligo del soggetto beneficiario comunicare tempestivamente al MIUR ogni sospensione o interruzione dei rapporti contrattuali dei ricercatori;

Vista la **nota MIUR n. 2212 del 19/02/2018** *“Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018 – e altre disposizioni di interesse delle Università”*;

Visto il **D.M. MIUR 8/08/2018, n. 589** che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;

Visto il D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

Vista la **L. 30/12/2018, n. 145** Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare il comma 399 dell'art. 1 recante la disposizione dei blocchi assunzionali di personale a tempo indeterminato a valere sui P.O. 2019 in cui si legge: *“Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge”*

Dato atto che la chiamata di cui alla presente procedura essendo a tempo determinato non rientra in ogni caso nel predetto limite assunzionale;

Richiamato il **"Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato"**, emanato con D.R. n. 172 del 23 dicembre 2011 modificato con D.R. n. 96 del 23/01/17;

Richiamato lo **"Statuto dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara"**, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012, modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/7/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato il **"Codice Etico dell'Università G. d'Annunzio"** di Chieti-Pescara data di pubblicazione 19/05/2014;

Richiamato il **"Codice di Comportamento dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara"**, emanato con D.R. repert. N.98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Richiamato il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2019 e consultabile sul sito web di Ateneo;

Richiamato il **"Regolamento Didattico di Ateneo"**, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17.12.2013) e s.m.i.;

Richiamato il **"Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca"** Emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017;

RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 12/02/2019 e 05/03/2019, sia con riferimento all'indizione della presente procedura sia con riferimento alle indicazioni relative alle procedure di reclutamento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTA la Decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014 - 2020" (PON R&I 2014- 2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

VISTA l'articolazione del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 in Assi prioritari ed Azioni e, in particolare, l'Asse I "Investimenti in capitale umano" e l'Azione I.2 "Mobilità dei Ricercatori", che si articola nelle due linee di attività "Mobilità" e "Attrazione dei ricercatori";

VISTA la strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

VISTO il D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso "A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale" in attuazione dell'Azione I.2 "Mobilità dei Ricercatori" dell'Asse I "Investimenti in capitale umano" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014 - 2020, il quale prevede il finanziamento ministeriale, su risorse a carico del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Rotazione Nazionale, di piani operativi volti a sostenere la contrattualizzazione a tempo determinato di giovani ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), legge 240/2010 (RTD A), in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e articolati sulle due linee sopra descritte;

VISTO il disciplinare di attuazione che allegato al presente bando ne costituisce parte integrante e sostanziale anche con riferimento agli adempimenti cui sarà tenuto il ricercatore;

VISTE le proposte progettuali presentate da taluni Dipartimenti dell'Ateneo;

VISTO il D.M. n. 3407 del 21 dicembre 2018, con il quale, in esito alle valutazioni effettuate dal Comitato di Selezione, è stata approvata la graduatoria finale delle proposte avanzate dagli Atenei ed ammesse a finanziamento a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Azione I.2, tra le quali risultano i progetti presentati dai Dipartimenti dell'Ateneo per n. 10 Ricercatori (linea I) ;

VISTA la nota ministeriale prot. 2550 del 13 febbraio 2019 acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 8050/2019, con la quale è stata data comunicazione dell'approvazione delle proposte progettuali;

VISTO l'art. 3 del Disciplinare di Attuazione facente parte integrante del citato D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018, il quale prevede che il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di approvazione del progetto e concluderle entro i 42 mesi successivi;

VISTI i chiarimenti forniti dal MIUR (FAQ) e reperibili nel sito <https://aim.cineca.it/>;

VISTA la nota prot. n. 4447 del 13/03/2019 relativa al finanziamento indicato nella quale si chiariscono anche gli importi stipendiali da corrispondere ai ricercatori;

VISTO il D.D. n. 1621 del 12/08/2019 con il quale sono ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.D. n. 407 2018, le 95 proposte indicate nell'allegato A, e si è provveduto allo scorrimento della graduatoria già approvata con il D.D. n. 3407 del 21/12/2018;

VISTE le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l'avvio delle procedure di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui al citato art. 24, c. 3, lett. A) legge 240/2010, individuando i Settori Scientifico Disciplinari di rispettivo interesse;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione con nota prot. 70159 del 02/10/2019, considerata l'importanza strategica per l'Ateneo della partecipazione all'attività di ricerca, e il risultato raggiunto nella procedura competitiva, ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/09/2019;

VISTE le delibere, con le quali i Consigli di Dipartimento hanno proposto l'avvio delle procedure di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui al citato art. 24, c. 3, lett. a) legge 240/2010, individuando i Settori Scientifico Disciplinari di rispettivo interesse;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione con delibera del 04/03/2019 prot. n. 13700 dell'08/03/2019, considerata l'importanza strategica per l'ateneo della partecipazione all'attività di ricerca, e il risultato raggiunto nella procedura competitiva, ha espresso parere favorevole;

RITENUTO in considerazione della tempistica dettata dal MIUR, di prevedere la possibilità per i candidati di comunicare la propria rinuncia ai termini di ricusazione dei Commissari nominati al fine di consentire – nel caso - l'immediata operatività della Commissione medesima;

RITENUTO in considerazione della tempistica dettata dal MIUR, di prevedere la possibilità di espletare la discussione di cui alle disposizioni che seguono mediante la modalità skype;

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulle risorse specificamente destinate al finanziamento dei posti di cui al presente bando D.D. N. 407 DEL 27/02/2018

DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

E' indetta una procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al MOD. 1 (profilo mediante indicazione SSD) allegato al presente bando, a valere sull'asse I PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 da indirizzare alla mobilità internazionale, con svolgimento di un periodo obbligatorio tra 6 e 15 mesi all'estero.

L'impegno richiesto è a tempo pieno.

Art. 2 - Attività da svolgere “contratto junior” specificamente finanziato PON AIM

Le attività di ricerca specificamente legate al progetto finanziato sono indicate nel MOD. 1, nella scheda Attività e nel disciplinare che allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le attività previste dalla proposta ammessa a finanziamento sono consultabili all'indirizzo <https://www.unich.it/concorsigelmini2019>.

Le attività che dovranno essere svolte dal ricercatore reclutato sono quelle relative al profilo ed SSD indicati nel citato MOD 1.

Compatibilmente con i periodi di lavoro fuori sede il ricercatore svolge le attività didattiche come indicate dal Dipartimento proponente e riportate nel MOD. 1.

L'impegno del ricercatore a tempo determinato a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore complessive in regime di tempo pieno, dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento ai sensi dell'art. 6 L. 240/10. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato può svolgere sino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro.

Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche previste dal Regolamento (D.R. n. 597 del 15/10/2017). L'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico in conformità a quanto indicato nel disciplinare citato.

L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore - nei limiti indicati - deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica.

Tutto quanto sopra in armonia con il *"Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca"* (emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017), **fatte salve le specifiche indicazioni del progetto PON AIM finanziato che hanno carattere prevalente.**

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#).

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Nell'ambito del progetto finanziato il ricercatore dovrà obbligatoriamente svolgere un periodo da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico –scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca.

Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza e dal MIUR. La verifica attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato predispone una relazione sulle attività svolte con cadenza semestrale e, con cadenza annuale, una rendicontazione periodica.

Nel caso in cui all'esito della verifica, siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, nonché delle prescrizioni dell'Avviso e del Disciplinare ministeriale, per le quali sia comminata la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale da parte del ricercatore degli importi percepiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

La partecipazione alla procedura selettiva di cui all'art. 1 è riservata ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito da non oltre quattro anni alla data del 27 febbraio 2018 (data di discussione della tesi non antecedente **al 27 febbraio 2014**).

I titoli conseguiti presso Istituzioni estere sono utili ai fini dell'ammissione alla procedura ove riconosciuti dal MIUR secondo la normativa vigente.

Si precisa che in applicazione delle disposizioni di cui all'avviso di finanziamento – D.D. 407 del 27/02/2018 – art. 1 comma 2 linea 1 il finanziamento è riservato alla contrattualizzazione come ricercatori di soggetti **in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di 4 anni alla data dell'avviso medesimo**, pertanto il suddetto titolo di dottorato deve essere necessariamente posseduto alla data del **27/02/2018**.

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare, a pena di esclusione, il decreto equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 382/80 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>). In tal caso il candidato è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, entro e non oltre gg. 10 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del Decreto di approvazione degli atti da parte dell'Ateneo dovrà inviare il Decreto di equivalenza. Il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione dalla procedura in via automatica. Quanto sopra al fine di consentire la tempestiva chiamata da parte del Dipartimento nei termini previsti dal D.D. n. 407 del 27/02/2018 e dal D.D. n. 1621 del 12/08/2019.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della stessa per mancanza di alcuni dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare alla selezione:

- i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza;
- coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione.
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L' Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito**.

Quanto sopra in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, con la precisazione relativa al possesso del titolo di dottorato prevista nell'avviso di finanziamento ed indicata nell'art.3 comma 3 del suddetto bando (possesso del dottorato).

Il contratto, conferito nel rispetto del Codice etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4- Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) della L. 240/10, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://concorsigelmini.unich.it>.

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il candidato sia già registrato al sistema in uso, al fine di garantire adeguata tutela all'identità del medesimo, sarà necessario che lo stesso proceda a nuova registrazione con nuovo indirizzo di posta elettronica personale.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- ***“requisiti di ammissione”***: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione (***descrizione del titolo***: la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita);
- ***“informazioni sul candidato”***: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, *nonché attestazione di non essere a conoscenza di esse sottoposto a procedimenti penali, ovvero i procedimenti o processi penali pendenti*;
- ***“curriculum vitae”*** all'interno di questa sezione deve essere fatto ***l'inserimento informatico (caricamento/uploading)*** della scansione in formato PDF del ***curriculum dettagliato di tutte le attività svolte e della produzione scientifica***. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti

dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO E' INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

SARA' VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO INSERITO MEDIANTE UP-LOAD OBBLIGATORIO NELLA PIATTAFORMA ON LINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. IL CANDIDATO A PROPRIA DISCREZIONE POTRA' ALLEGARE LO STESSO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA.

- **produzione scientifica complessiva:** all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:
- ➔ **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 1999 al 2019*);
- ➔ **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;
- ➔ **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.

Al termine dell'elenco delle pubblicazioni il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. L'elenco delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf.

Il sistema genererà in via automatica un elenco degli elementi su indicati come compilati dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione dell'elenco delle pubblicazioni costituenti la produzione scientifica complessiva (Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda).

- **"altri titoli conseguiti e brevetti"** all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita. Nella sezione devono essere indicati anche i **brevetti** conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.
Subito dopo la compilazione può essere **completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ed I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA SE NON GIA' INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO

CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

- Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.
- **"pubblicazioni"** all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI) **CAPITOLO DI LIBRO** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

→ **per i settori concorsuali bibliometrici¹**: anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di-presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di-presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

→ **per i settori concorsuali non bibliometrici²**:

- a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A";

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

-punto 4: "Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:

- a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
- b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite "di classe A", ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali".

-punto 5: "Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
- b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato".

Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

→ Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel mod. 1.

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso considerato come facente parte dell'elenco delle pubblicazioni valutabili.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore **23:59** del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami -della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda il candidato deve procedere alla chiusura della stessa provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda;

all'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e, in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa;

- La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie

speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo – Segreteria Direzione Generale ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12);
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI-, entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità: inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82³- dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC "domanda procedura di valutazione –....." e indicare il settore concorsuale). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà**

3

Art. 1, lettera s): "... firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel *Disciplinare Tecnico* di cui all'art. 33.

fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare."

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Si comunica, altresì, che l'Ateneo sarà chiuso il giorno 22/04/2019 per le festività Pasquali, il giorno 25/04/2019 per la festività nazionale ed il giorno 26/04/2019 per la chiusura programmata obbligatoria ed il giorno 01/05/2019 per la festività nazionale.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

La compilazione del form on-line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni, e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti, e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici;
- c) brevetti depositati;
- d) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004,

n. 106 e dal relativo regolamento emanato con DPR. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 – Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, l'indirizzo e-mail ed il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico **ed indirizzo skype**.
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (a), il settore concorsuale e il S.S.D.;
- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito entro i termini di cui all'art. 3 del bando di selezione;
- se cittadino italiano: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se cittadino non italiano: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di 1^a e 2^a fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- solo per i cittadini stranieri: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia

- conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
 - in considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa del programma operativo e delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria di essere consapevole di poter rinunciare ai termini di ricusazione dei Commissari nominati al fine di consentire l'immediata operatività della Commissione medesima;
 - di accettare la possibilità di espletare la discussione di cui alle disposizioni del bando anche mediante la modalità skype;
 - di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
 - di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
 - di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare **nel verbale di predeterminazione dei criteri** che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 20 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni, sia nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 6, sia nel caso in cui sia superiore a 6;
 - di essere consapevole che l'esclusione a seguito della valutazione preliminare –anche nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 6 – sarà resa nota mediante la pubblicazione del relativo verbale. I candidati ritenuti non ammissibili dalla Commissione non dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati;
 - di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente la sezione del sito <http://www.unich.it/concorsigelmmini2019> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi compreso il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <http://www.unich.it/concorsigelmmini2019> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 20 gg prima della data indicata per il colloquio;
 - di essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate entro il limite di cui al Mod. 1 dai candidati ammessi, nonché alla produzione scientifica complessiva;
 - di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, saranno resi noti tempestivamente rispetto alla convocazione indicata;
 - di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;
 - di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova

- orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori;
 - di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.
 - di essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo– Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso di cui al D.D. 407/2018 e del disciplinare allegato comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
 - di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, **in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento**. Si intende correttamente allegato anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif. disposizioni di cui all'art. 4).

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

*La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:*

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati se non già inseriti nel curriculum, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva" lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda)
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi ovvero la richiesta di riconoscimento, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo www.concorsigelmini2019.

Art. 7 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano. (Rif. disposizioni di cui all'art. 4).

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri, di norma tre professori del/i settore/i scientifico disciplinare/i oggetto della selezione individuati, dopo la scadenza del bando, dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore **non** appartenente all'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

In caso di assenza di docenti sul/i settore/i scientifico disciplinare/i verranno nominati professori nell'ambito del settore concorsuale interessato.

La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

Quanto sopra dovrà essere integrato con le attuali disposizioni ANVUR –come richiamate dall'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010- in particolare il riferimento è alla delibera ANVUR n. 132 del 12/09/2016. In particolare i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, in tal senso sarà operata la relativa verifica.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.

Il termine della riconsiderazione, ovvero l'eventuale subprocedimento della riconsiderazione non è utile ai fini del computo dei termini concorsuali, in adesione all'orientamento fornito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota prot. n. 15124 del 07/05/2018 acquisita al Protocollo Generale di Ateneo in pari data con prot. n. 27859, che così recita: *"il termine per la presentazione di istanze di riconsiderazione dei commissari, come pure lo svolgimento dell'intero subprocedimento di riconsiderazione, **sospendono il termine massimo per la conclusione della procedura concorsuale**, che riprenderà a decorrere alla scadenza del primo ovvero all'esito della decisione sull'istanza, salvi eventi interruttivi legati alla eventuale necessità di sostituire i commissari riconsiderati onde ripristinare il collegio".*

In considerazione di accelerazione della tempistica dettata dal MIUR, i candidati possono comunicare la propria rinuncia ai termini di riconsiderazione dei Commissari nominati al fine di consentire l'immediata operatività della Commissione medesima;

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina con decreto rettorale.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, attenendosi alle disposizioni di cui al D.M. 243/2011 *"criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della l. 240/2010"*, determina in via generale gli elementi sui quali esprimerà una **motivata valutazione preliminare relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni e produzione scientifica complessiva dei candidati mediante l'espressione di un motivato giudizio analitico.**

La Commissione al fine di operare la valutazione comparativa dei candidati, in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio **ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni** presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla **produzione scientifica complessiva** degli stessi, nella misura il cui range è di seguito indicato:

- TITOLI E CURRICULUM → punteggio min. 10 max 40
- PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA → punteggio min. 0 max 15
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE → punteggio min. 45 max 75
- ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALI OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO → punteggio min. 0 max 15

Con la precisazione che la valutazione dell'attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico deve essere desunta dai titoli o curricula presentati.

La determinazione del punteggio di valutazione nel range indicato sarà precisato dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri a meno che non sia stato stabilito dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi si fa riferimento a quanto riportato nel modello 1 allegato al bando.

Considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100 la formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\text{punteggio scelto}}{\text{voto max}} = \frac{\text{voto rapp } (x)}{\text{voto}}$$
$$(x) = \frac{\text{voto} * \text{punteggio scelto}}{\text{voto max}}$$

CALCOLO VOTO RAPPORTATO es: PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

PUNTEGGIO SCELTO: definita dalla Commissione/Dipartimento → es punteggio massimo 15

VOTO MAX: voto massimo possibile nella “valutazione produzione scientifica complessiva”: *Es: [6 (voto max per criterio) * 3 (numero criteri)] = 18*

VOTO: somma dei voti attribuiti alla “valutazione produzione scientifica complessiva” complessiva del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 4 + etc ... = 14) es. 14

$$(x) = \frac{14 * 15}{18}; (x) = 11,67$$

Inoltre predetermina i criteri di massima per: la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- ha facoltà di individuare eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando;
- stabilisce la data l'ora e il luogo dove si svolgerà la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e/o della lingua italiana per i candidati stranieri. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <http://www.unich.it/concorsigelmmini2019> mediante avviso; non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati. Detta pubblicazione avverrà sempre 20 gg prima della data indicata per il colloquio.

Ai fini dell'accelerazione indicata dal MIUR il colloquio potrà aver luogo con la modalità sincrona via Skype.

La commissione giudicatrice può effettuare le sedute con modalità telematica.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestuale inserimento nel sito di Ateneo. Decorso sette giorni la Commissione può proseguire lavori. I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati, per garantire la riservatezza dei dati e l'accesso avviene tramite codici attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione effettua una **motivata valutazione preliminare** comparativa **relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni** – ivi compresa la tesi di dottorato se presentata - e produzione scientifica complessiva dei candidati, mediante espressione di un motivato giudizio analitico.

A seguito della predetta valutazione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. **I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.**

Tempestivamente – rispetto alla data stabilita per il colloquio - sarà pubblicato il verbale contenente motivata valutazione preliminare dei candidati.

La Commissione a seguito della discussione pubblica attribuisce un punteggio ai titoli e al curriculum, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione scientifica complessiva ed esprime un giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri. Tali valutazioni saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La Commissione dovrà stabilire per ciascun titolo il criterio in base al quale attribuire il punteggio, fermo restando il rispetto della congruenza dei titoli con il S.S.D. oggetto della presente procedura.

La Commissione nel valutare la produzione scientifica complessiva potrà tener conto di quanto già indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda.

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato esclusivamente sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni dell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità o il cambiamento di disciplina o settore sono considerati contributi preziosi.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti alla valutazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Art. 10. Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

- h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 11. Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Art. 12. Attribuzione punteggio ai titoli, produzione scientifica complessiva e pubblicazioni presentate dal candidato.

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi – procede alla valutazione di quanto segue mediante attribuzione di un punteggio secondo il range definito ai sensi dell'art. 9.

➤ VALUTAZIONE TITOLI

I titoli ai quali verrà attribuito un punteggio sono di seguito indicati:

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'estero
b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze: clinico assistenziale in ambito pubblico
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

i)	premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
j)	diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
k)	attività professionale in settore non medico svolta in ambito pubblico
l)	altri titoli che la Commissione ritiene utile considerare in quanto congruenti rispetto al profilo da selezionare da individuare tra quelli di seguito indicati: master, corsi di perfezionamento, partecipazione a comitati editoriali, possesso dell'abilitazione alla II° Fascia, alla I Fascia.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum /elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ VALUTAZIONE PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 procede alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL CANDIDATO

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio analitico a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- Numero totale delle citazioni;
- Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;

- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la "classificazione" di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ **VALUTAZIONE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato SSD (rif.to: Mod. 1 del bando), valutando intensità, continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività professionali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività professionale del candidato rispetto al profilo indicato SSD (rif.to: Mod. 1 del bando), valutando intensità, continuità e grado di responsabilità dell'attività professionale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Art. 13. Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione, i verbali vengono pubblicati sull'Albo on line e sul sito di Ateneo.

Art. 14. Chiamata del Dipartimento

Il Dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui sopra, comporta l'impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al contratto prima della sottoscrizione dello stesso, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 15. Contratto di lavoro e assunzione

Tra l'Ateneo e il vincitore viene stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti come precisato nel Mod. 1 e scheda attività della durata di 36 mesi, con previsione dello svolgimento di un periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca. Al di fuori del periodo indicato la sede di svolgimento dell'attività lavorativa è presso il Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Il Dipartimento stesso fornisce al Ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue.

Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo di un apposito registro.

I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento, nel rispetto delle prescrizioni relative al progetto finanziato.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L 240/2010.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del Ricercatore qualora il candidato idoneo abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Il contratto deve essere altresì conferito nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico di Ateneo in materia di conflitto di interessi. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della chiamata del Ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, fatte salve eventuali impugnative. Stante la celerità richiesta dal MIUR i tempi indicati saranno contratti.

Il contratto ha durata triennale ed è rinnovabile per soli due anni all'effettivo reperimento delle necessarie risorse economiche, così come deliberato dal C.d.A. nelle sedute di cui in narrativa.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

All'atto della stipula del contratto, il vincitore dovrà presentare, unitamente alla documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente, la dichiarazione secondo il modello fornito dal MIUR, attestante: a) di

essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo -Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; b) **di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso di cui al D.D. n. 407/2018 e dell'annesso Disciplinare di Attuazione comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;** c) **di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.**

Il mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori sede previsto dal contratto, per fatto imputabile al ricercatore, comporta l'automatica risoluzione del contratto con conseguente restituzione degli importi percepiti.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 - Durata del contratto

La durata del contratto a valere sul fondo PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 è fissata in 36 mesi, con previsione, dello svolgimento di un periodo **obbligatorio** da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale.

L'eventuale proroga biennale di cui all'art. 24 comma 3, lett. a) L. 240/2010, a carico del Bilancio d'Ateneo, potrà essere concessa su proposta del Dipartimento di afferenza, a seguito di positiva valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal contrattista, secondo le modalità, i criteri e i parametri definiti dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 e dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato previo accertamento della sussistenza delle necessarie risorse finanziarie ed eventualmente di punti organico.

Art. 17 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in ragione delle esigenze del progetto finanziato nel rispetto degli obblighi del Disciplinare ministeriale citato.

In armonia a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori.

Compatibilmente con i periodi di lavoro fuori sede, l'impegno annuo complessivo che il vincitore dovrà garantire è di n. 350 ore - in regime di impegno a tempo pieno che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità alle indicazioni contenute nel progetto finanziato e nel MOD. 1 e della scheda attività.

Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza e dal MIUR. **La verifica attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato predispone una relazione sulle attività svolte con cadenza semestrale e, con cadenza annuale, una rendicontazione periodica.**

Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 4, siano accertate inadempienze dei doveri scientifici, nonché delle prescrizioni dell'Avviso e del Disciplinare ministeriale, per le quali sia comminata la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di corso di studio.

Art. 18. Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo del trattamento economico mensile del ricercatore, onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro, è definito per ogni proposta ammessa a finanziamento sulla base delle unità di costo standard adottate dal Ministero per i periodi trascorsi in sede e per i periodi fuori sede.

Trattamento economico totale lordo imponibile (D.P.R. 232/2011): € 34.898,06, totale lordo annuo onnicomprensivo: € 48.853,86 (lordo oneri prestatore e carico Ente).

Indennità di mobilità: € 600,00 mensile (lordo oneri prestatore e carico Ente) riconosciuta ai ricercatori di linea 1 ("mobilità") limitatamente al periodo trascorso fuori sede.

2. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro.

3. Concluso il triennio a valere sul fondo PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, il trattamento economico del contrattista, ammesso a fruire della proroga biennale a carico del Bilancio d'Ateneo, sarà ricondotto ai parametri di cui all'art. 24, comma 8, L. 240/2010.

Art. 19. Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato.

Il contratto è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 bis, della legge n. 240 del 2010.

Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore.

Ai ricercatori di tipo A è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 20. Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Fatto salvo il maggior danno nel caso di recupero del finanziamento nel caso di responsabilità addebitabile al ricercatore.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 21. Documentazione ai fini della sottoscrizione del contratto

Il vincitore chiamato dal Dipartimento sarà invitato, ai fini della sottoscrizione del contratto, a presentare al Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art. 2 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Il vincitore in sede di stipula del contratto dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale dichiarare:

- di essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso di cui al D.D. n. 407/2018 e del disciplinare allegato comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
- di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra richiamati di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Se, invece, dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il vincitore chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il vincitore chiamato dovrà inoltre presentare: 3 foto formato tessera.

Art. 22. Pubblicità

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il

bando è altresì pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo nonché sul sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2019>, sul sito <http://bandi.miur.it/>, sul sito <http://ec.europa.eu/euraxess.it>

Art. 23. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (Mod. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

E' possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: concorsigelmini2019@unich.it.

Art. 23. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale di bando si fa riferimento alla disciplina prevista dal vigente "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" emanato con D.R. n. 172 del 23/12/2011; modificato con D.R. n. 96 del 23/01/2017; dal "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle

modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" Emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e all'art. 24 comma 3 lett.a) della L 240/2010.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L 241/90 il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Valentina ALBERTAZZI, Responsabile Divisione 13 – Personale Docente, e-mail di riferimento concorsigelmini2019@unich.it

Il presente decreto sarà acquisito nella raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.



Il Rettore

Prof. Sergio CAPUTI

Allegati: n. 05

- Mod. 1 (profilo) e scheda attività
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit.di certificazioni)
- Mod C (Informativa sul trattamento dei dati personali)
- **Disciplinare di attuazione per l'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility"**


DIV_13/VA/PRDR/er/vdo